



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



All. (B)

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI
E DEHORS**

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 30 aprile 2015

Art. 1- Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di de hors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi.

1. Si definiscono “chioschi” quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Amministrazione comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.
2. Si definiscono "de hors" l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato di servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita o arreda lo spazio per il ristoro all'aperto – annesso ad un locale autorizzato a somministrare al pubblico alimenti e bevande.

Art. 2 - Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie di cui all'art.1, comma 2 non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.
4. La Giunta Municipale e l'Ufficio competente, con proprio provvedimento, definiscono le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, che dovranno rientrare nei seguenti parametri:
 - a) essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo;
 - b) avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
 - c) la dimensione della struttura non può superare la superficie coperta di 25 mq.;
 - d) la dimensione dell'eventuale area di pertinenza non può superare la superficie di 40 mq.;Potranno essere prese in considerazione eccezionalmente richieste per superfici superiori qualora le condizioni di viabilità, fruizione dei pubblici servizi e tutela ambientale non vengano pregiudicate.

Art. 3 – Ubicazione

L'installazione delle strutture di cui all'art. 1 è ammissibile nelle zone del territorio comunale, così come specificato nel successivo art.4 e art. 5, secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia ed al vigente Codice della Strada.

Art 4 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame;
- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 30 (necessita spazio per bagni);
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt.1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt.2,20 ed essere ignifughe.

2. Le localizzazioni di chioschi verranno individuate con separato atto dell'Amministrazione Comunale, in conformità alle previsioni della Variante Generale al PRG adottata e non ancora approvata. L'assegnazione delle aree individuate nella predetta localizzazione, verrà effettuata attraverso bando pubblico ai soggetti che detengono i requisiti di cui al successivo art.6.

Art. 5 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di de hors

1. L'occupazione di suolo per i de hors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi .

2. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito un passaggio pedonale non inferiore a metri 1,50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 0,80.

3. Elementi e strutture che compongono o delimitano i de hors , incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

4. Su elementi e strutture componenti i de hors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della

promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.

5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

6. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione dei chioschi e dei dehors

1. Il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione ed al rilascio del permesso di costruire, si avvia mediante:

- richiesta di occupazione di suolo pubblico ai sensi del vigente regolamento COSAP;
- richiesta del permesso a costruire per l'installazione di struttura temporanea mediante presentazione della domanda al SUAP, da parte del titolare dell'attività, al Comune secondo le modalità di cui al vigente Regolamento Edilizio.

2. I soggetti richiedenti la realizzazione e concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi possono essere tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune.
- b. alla data presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni;
- c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
- d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
- f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
- g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Eventuale parere degli altri settori del Comune deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta SUAP trascorso il termini suddetto, il parere si intende reso in senso favorevole.

4. L'Ufficio SUAP contestualmente alla ricezione della domanda trasmette copia della stessa al Servizio Patrimonio. Quest'ultimo procederà alla formalizzazione del procedimento di concessione una volta ricevuto dal Settore SUAP il corrispondente titolo abilitativo edilizio e la regolarizzazione della posizione commerciale.

5. I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante Convenzione.

Art. 7 - Canone, Corrispettivo e Durata

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi e de hors, e le eventuali aree di pertinenza è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale. Sono fatte salve le iniziative dirette e/o quelle organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti pubblici operanti nei settori dell'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Ai sensi dell'art21 del d.lgs 460/1997 le ONLUS sono esentate dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

2. La concessione per i chioschi è permanente e non potrà eccedere i diciannove anni.

3. La concessione per i de hors si differenzia in:

- temporanea se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

- permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

4. Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e l'esercizio dell'attività nonché l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio devono essere conseguite prima della stipula della Convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione della convenzione, pena la decadenza di questo.

A fine lavori il Direttore dei lavori, e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera, la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti a regola d'arte. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei de hors si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei de hors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 9 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati de hors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di de hors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi

manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione. al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il de hors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 10- Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i de hors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 11- Manutenzione dei de hors

1. I de hors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del de hors o struttura precaria addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione al SUAP.

Art. 12- Installazioni eseguite in parziale difformità

1. L'accertamento da parte della Polizia Municipale, di installazioni eseguite in parziale difformità da quanto stabilito nel presente Regolamento e nella rilasciata concessione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.
3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria di cui al comma 1 pari al doppio della sanzione di cui allo comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico.
4. Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune a totale onere e spesa del concessionario

Art. 13- Sospensione e revoca delle concessioni

1. Qualora le strutture non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente Regolamento la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
2. La concessione è revocata dal responsabile previa diffida dal servizio patrimonio quando:
 - la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone ed alle cose;
 - le attività svolte nel de hors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 14 – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione pari al doppio del canone di occupazione di suolo pubblico.
3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi.
3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 16 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le precedenti norme comunali in materia si ritengono abrogate.